



Ordinanza per l'utilizzazione del Centro sportivo Saleggi

IL MUNICIPIO DI LOSONE

- richiamata la convenzione tra il Patriziato di Losone e il Comune di Losone approvata dall'Assemblea patriziale l'8.10.1992 rispettivamente dal Consiglio comunale il 21.12.1992,
- visto l'art. 179 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

d e c r e t a:

Art. 1 Campo di applicazione

- ¹ La presente ordinanza disciplina l'uso del Centro sportivo Saleggi (di seguito abbreviato Centro).
- ² Il Centro comprende:
 - a) il campo principale da gioco A con i sedimi circostanti ai lati del rettangolo da gioco e il tabellone per i risultati
 - b) il campo B
 - c) il campo d'allenamento C esterno al campo A
 - d) l'edificio con i locali docce e spogliatoi no. 1-6, il locale arbitro, il locale infermeria ed i vani per il deposito di materiale leggero
 - e) la sala riunioni-buvette

Art. 2 Autorizzazioni

- ¹ Per l'uso del Centro da parte della Losone Sportiva e di altre società sportive con sede a Losone si richiama l'art. 3 della citata convenzione.
- ² Società che non hanno sede a Losone devono presentare una domanda scritta di utilizzazione del Centro almeno 30 giorni prima all'Ufficio tecnico comunale (di seguito abbreviato UTC).
- ³ L'autorizzazione per l'utilizzazione del Centro è rilasciata dal Municipio, su preavviso dell'UTC. Di regola nessuna autorizzazione è rilasciata a singole persone o membri delle società.
- ⁴ Per le tasse per l'utilizzazione del Centro fanno stato il Regolamento sull'utilizzazione dei beni amministrativi del 2 febbraio 2007¹⁾ e la relativa ordinanza.

Art. 3 Uso e sorveglianza

- ¹ Il disciplinamento dell'uso compete al Municipio, rappresentato dall'UTC, il quale stabilisce il piano di occupazione settimanale e il programma sportivo stagionale.

¹⁾ Modificato d'ufficio a seguito del cambiamento del nome del Regolamento.

3.3 Ordinanza per l'utilizzazione del Centro sportivo Saleggi

² Il Municipio esercita la vigilanza sulle infrastrutture e sull'attività sportiva tramite l'UTC.

³ I preposti alla direzione degli allenamenti delle società beneficiarie di autorizzazione e gli organizzatori di manifestazioni sono pure tenuti a collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione delle infrastrutture.

Art. 4 Custode

¹ Il custode è subordinato all'UTC.

² Egli è in particolare responsabile per:

- a) la manutenzione e la pulizia degli impianti;
- b) la cura dei tappeti erbosi;
- c) il controllo di una corretta applicazione delle disposizioni della presente ordinanza;
- d) la notifica all'UTC di eventuali infrazioni che le segnalerà con sollecitudine al Municipio;
- e) il controllo dell'apertura e della chiusura del Centro.

Art. 5 Disposizioni generali circa l'uso delle installazioni

¹ Il funzionamento degli impianti di riscaldamento, di illuminazione, di riscaldamento dell'acqua calda nonché l'apertura e la chiusura delle installazioni tecniche è di esclusiva competenza del personale del Comune.

² Negli spazi ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. d) della presente ordinanza è vietato fumare.

Art. 6 Misure urgenti

L'UTC è autorizzato a far sospendere una manifestazione o a chiudere temporaneamente il Centro nel caso in cui le condizioni delle installazioni, da un punto di vista tecnico o della sicurezza, fossero tali da far temere il verificarsi di danni.

Art. 7 Obblighi e responsabilità delle società

¹ Le società devono attenersi scrupolosamente agli orari stabiliti.

² Le società sono tenute ad avere la massima cura degli edifici, degli impianti, del mobilio e del materiale messo a loro disposizione.

³ Le società che utilizzano gli impianti sportivi sono responsabili per tutti i danni alle persone ed alle cose provocati sia dai propri membri, sia dai partecipanti e dagli spettatori che assistono alle manifestazioni da esse organizzate. Esse sono tenute a stipulare un'adeguata assicurazione RC a copertura di tali rischi.

⁴ Eventuali danni devono essere immediatamente notificati al custode o all'UTC. È vietato procedere direttamente a riparazioni o modificazioni degli impianti.

⁵ Le società organizzatrici di manifestazioni ufficiali debbono provvedere a proprie spese a istituire i necessari servizi di sicurezza, d'ordine, di pronto soccorso, ecc..

⁶ Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti.

Art. 8 Campi

¹ Il campo A è di regola riservato alle competizioni ufficiali delle squadre principali della società di calcio di Losone.

² Il campo B è di regola riservato alle competizioni (di campionato o amichevoli) delle squadre minori e giovanili delle società di calcio di Losone.

³ Gli allenamenti si svolgono di regola sui campi B e C.

Art. 9 Rispetto per le infrastrutture del Centro

¹ Gli utenti devono avere la massima cura dei terreni, degli attrezzi e delle infrastrutture loro assegnate. Per gli allenamenti sono ammesse unicamente scarpe con tacchetti di gomma.

² Attrezzature mobili quali porte, barriere ed altro, devono essere tolte dal campo dopo ogni allenamento.

Art. 10 Divieti

¹ È vietato l'accesso agli spogliatoi con calzature imbrattate di fango, terra o altro e che non siano state debitamente pulite nelle apposite vaschette. Le spese per eventuali lavori supplementari di pulizia causate da inosservanza saranno addebitate alla società stessa.

² L'accesso con veicoli a motore all'interno dei recinti del Centro è vietato. Sono possibili eccezioni autorizzate.

³ È vietato depositare effetti personali nell'edificio di cui all'art. 1 cpv. 2 lett. d) della presente ordinanza.

Art. 11 Pubblicità

¹ La responsabilità per la pubblicità e l'affissione su tutta l'area del Centro è affidata alla Losone sportiva che deve coordinarsi con l'UTC.

² Beneficiario delle entrate derivanti dalla pubblicità e dall'affissione è la Losone Sportiva.

Art. 12 Buvette

¹ La buvette è di regola aperta in concomitanza con le attività sportive del Centro.

² La responsabilità per la gestione della buvette è della Losone Sportiva secondo le direttive che il Municipio potrà impartire.

Art. 13 Comportamento

Chiunque entro i recinti del Centro con il proprio comportamento arrechi molestia al prossimo o disturbi il regolare svolgimento delle attività sportive, può essere allontanato dai responsabili delle società organizzatrici delle manifestazioni.

Art. 14 Contravvenzioni

¹ Gli utenti devono rispettare la presente ordinanza nonché eventuali direttive impartite dagli organi di sorveglianza.

² Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono sanzionate conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

³ I danni arrecati alle installazioni saranno fatti riparare dal Comune e la relativa spesa sarà addebitata alla società responsabile.

⁴ Ogni violazione di queste disposizioni da parte delle società potrà comportare l'annullamento o la revoca parziale dell'autorizzazione ad utilizzare gli impianti sportivi.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione in materia.

3.3 Ordinanza per l'utilizzazione del Centro sportivo Saleggi

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata con ris. mun. no. 3421 del 20 dicembre 2001.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 21 dicembre 2001 al 17 gennaio 2002. Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.